

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1479

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVANDOLI, MOLINARI, ANDREUZZA, BOF, DI MATTINA, FRASSINI,
FURGIUELE, GUSMEROLI, MATONE**

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e altre disposizioni in materia di insegnamento delle tecniche di primo soccorso per il supporto delle funzioni vitali di base e la defibrillazione precoce nonché della manovra disostruttiva di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

Presentata il 12 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per avere una collettività sempre più partecipe, più sensibile, più consapevole del suo ruolo attivo non si può prescindere dal coinvolgimento dei giovani. Veicolare alle nuove generazioni il messaggio di solidarietà, di partecipazione e di condivisione rappresenta un importante investimento culturale e sociale. Alla luce di ciò appare chiaro come il tema dell'attenzione al sociale sia una priorità delle politiche educative e renda necessario un dialogo tra le diverse istituzioni deputate all'educazione dei giovani. Proprio per il raggiungimento di tale finalità si ritiene necessario introdurre, attraverso una modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, nelle scuole secondarie di primo

e di secondo grado, l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso per il supporto delle funzioni vitali di base e la defibrillazione precoce (*Basic Life Support – Early Defibrillation – BLSD*) e della manovra disostruttiva di Heimlich. La scuola è l'ambiente in cui bambini e adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo e, dunque, il luogo in cui questi formano maggiormente le loro capacità. Per tale motivo è essenziale che si introducano percorsi finalizzati ad acquisire competenze che possono rivelarsi di utilità vitale in determinate situazioni. Invero, in alcune situazioni di pericolo, come quella di un arresto cardiaco, la tempestività del soccorso, unitamente alla disponibilità di un defibrillatore

semiautomatico esterno, può incrementare le possibilità di sopravvivenza del paziente fino al 70 per cento. Alla luce delle disposizioni della legge 4 agosto 2021, n. 116, che ha introdotto diverse misure di rilievo volte a rafforzare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco extraospedaliero, è importante e prezioso per l'intera comunità che ci siano sempre più persone preparate a intervenire in tali situazioni. Non solo medici e personale sanitario: chiunque può infatti salvare la vita di chi si trova in arresto cardiaco, iniziando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore. L'arresto cardiaco in ambiente extraospedaliero ha una percentuale di sopravvivenza molto bassa, perciò il fattore tempo svolge un ruolo fondamentale; infatti il tempo di intervento dei soccorritori mediamente si aggira intorno a dodici-quindici minuti, un tempo lunghissimo se si pensa che per ogni minuto che passa dall'inizio dell'arresto cardiaco la probabilità di restare in vita si abbassa drasticamente. Ciò dimostra quanto la pronta effettuazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo del defibrillatore possano scongiurare un tragico evento. Sempre nel solco delle manovre salvavita, si pone anche la manovra disostruttiva di Heimlich, una tecnica di primo soccorso che permette di rimuovere un'ostruzione delle vie aeree e di salvare le persone che stanno soffocando perché qualcosa ostruisce la gola o, più precisamente, la trachea, essendo un'efficace misura per risolvere, in modo rapido, molti casi di soffocamento. Il soffocamento per inalazione di corpo estraneo è, infatti, una delle cause più frequenti di decesso nei bambini piccoli. Anche gli adulti, però, possono essere vittime di questo dramma. Oggi la manovra di Heimlich è abbastanza conosciuta, ma tale conoscenza non è sufficiente, visto che questo gesto ha salvato migliaia di vite e potrebbe salvarne tante altre, se solo fosse insegnata a tutti. La manovra di Heimlich, elaborata e descritta nel 1974 dal chirurgo statunitense Henry Heimlich, è caratterizzata da una notevole semplicità e da una buona efficacia. Quanto evidenziato dovrebbe far sorgere una riflessione su quanto sia utile che queste

manovre entrino a far parte delle conoscenze di base dell'intera comunità. Invero, le manovre di primo soccorso sono essenziali perché la loro conoscenza può determinare la vita o la morte di una persona in situazioni di arresto cardiaco o di soffocamento ed è dunque necessario e fondamentale che vi sia una maggiore conoscenza e attenzione al tema, favorendo il radicamento della cultura del primo soccorso, partendo proprio dalla scuola, che deve rappresentare, certamente, il primo e più importante luogo di apprendimento. Nonostante sia chiaro, e riconosciuto, che le manovre salvavita possono salvare migliaia di vite ogni anno, solo in alcuni Stati europei l'insegnamento del primo soccorso a scuola è obbligatorio (Danimarca, Francia, Norvegia ed Estonia); in altri Stati è presente solo una legislazione che ne regola l'insegnamento agli studenti, mentre in altri Paesi non è previsto alcun intervento in materia. Nel 2015 è stata promossa la campagna di promozione mondiale «*Kids Save Lives*», che sottolinea l'importanza dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare (RCP) ai ragazzi in età scolastica in tutto il mondo. Nonostante siano trascorsi diversi anni dall'avvio di tale campagna, peraltro patrocinata dall'Organizzazione mondiale della sanità, la situazione in Europa circa la diffusione dell'educazione in tema di rianimazione cardiopolmonare e di primo soccorso nelle scuole è ancora molto disomogenea. La presente proposta di legge ha, quindi, l'obiettivo di rendere l'insegnamento delle predette manovre salvavita parte integrante degli insegnamenti curriculari, perché la formazione al primo soccorso è di fondamentale importanza per il bene dell'intera collettività. L'obiettivo è di far sì che la rianimazione cardiopolmonare possa diventare un'abilità permanente, come nuotare o andare in bicicletta. La diffusione di queste conoscenze potrebbe aumentare notevolmente la possibilità di rimanere in vita per una persona che ha un improvviso attacco cardiaco o un'ostruzione delle vie aeree. Per questo diventa altresì fondamentale che tutti gli insegnanti siano in grado di effettuarle grazie a corsi di formazione periodici.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli. L'articolo 1 reca le finalità, che riguardano l'introduzione di corsi di formazione per l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso BLSD e della manovra di Heimlich, con l'obiettivo di elevare i livelli di cittadinanza attiva nonché di coesione e protezione sociale. L'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo che, nell'ambito dell'educazione civica, siano introdotti corsi di primo soccorso tenuti da medici, infermieri e soccorritori. L'articolo 3 reca un ulteriore rafforzamento dell'insegnamento del primo soccorso, prevedendo attività formative de-

stinate anche alle famiglie degli studenti. L'articolo 4 individua i programmi di insegnamento dei corsi suddetti. L'articolo 5 prevede i criteri per l'accesso all'insegnamento delle tecniche salvavita e i requisiti del personale incaricato. L'articolo 6 prevede che nel quadro dei corsi di formazione obbligatori per gli insegnanti rientrino anche quelli per le manovre salvavita con cadenza biennale. L'articolo 7 stabilisce che le disposizioni della legge si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore. L'articolo 8 infine dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di potenziare i percorsi di formazione sociale e civica intesi a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, fornendo supporto all'intera comunità, la presente legge reca disposizioni per la promozione dell'insegnamento delle tecniche di primo soccorso per il supporto delle funzioni vitali di base e la defibrillazione precoce nonché della manovra disostruttiva di Heimlich per i docenti delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e per gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione. Tale insegnamento è svolto da medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali e da organi e volontari della protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, al fine di diffondere la cultura e l'organizzazione del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare ospedaliera ed extraospedaliera, nonché l'addestramento necessario per intervenire in tempi rapidi in caso di emergenze di diversa natura.

2. La presente legge promuove, inoltre, servizi e attività destinati ai docenti e alle famiglie degli studenti, al fine di rafforzare l'attività di primo soccorso attraverso la formazione del maggior numero di persone in grado di intervenire nelle situazioni di emergenza.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di educazione alle tecniche di primo soccorso)

1. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in

materia di tecniche di primo soccorso per il supporto delle funzioni vitali di base e la defibrillazione precoce nonché della manovra disostruttiva di Heimlich »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo, le scuole secondarie di primo e di secondo grado promuovono l'educazione al primo soccorso attraverso l'attivazione di corsi affidati a medici, infermieri e soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali ».

2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il collegio dei docenti può procedere all'adozione di libri di testo che prevedano un'adeguata trattazione delle tematiche del primo soccorso.

3. Il collegio dei docenti, nell'esercizio delle competenze stabilite dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, definisce il numero di ore, la collocazione temporale nonché le modalità relative allo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche in materia di tecniche di primo soccorso di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di formazione delle famiglie)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole: « dell'educazione civica e » sono

sostituite dalle seguenti: « dell'educazione civica e dell'educazione al primo soccorso nonché » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « mediante la previsione di attività formative rivolte alle famiglie medesime volte all'acquisizione delle conoscenze di base delle tecniche di primo soccorso per il supporto delle funzioni vitali di base e la defibrillazione precoce nonché della manovra disostruttiva di Heimlich ».

Art. 4.

(Programmi di insegnamento)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i programmi dei corsi per l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso.

2. I programmi di cui al comma 1 assicurano la trattazione dei seguenti argomenti:

a) tecniche per il supporto delle funzioni vitali di base e la defibrillazione precoce, ossia le manovre che possono essere messe in atto al fine di salvare la vita di una persona che ha in atto un arresto cardiaco;

b) manovra disostruttiva di Heimlich, ossia una tecnica per la rimozione di un'ostruzione delle vie aeree, che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento.

Art. 5.

(Personale e linee guida per l'insegnamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del personale preposto all'insegnamento delle tecniche di primo soccorso aventi ad oggetto i programmi di cui all'articolo 4. Il personale di cui al primo periodo può essere individuato anche nell'am-

bito delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito, per quanto di competenza, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce le linee guida per l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso.

Art. 6.

(Formazione del personale docente)

1. Nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, le attività di formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, come previste dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, devono comprendere, a cadenza biennale, la partecipazione a corsi per l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso per il supporto alle funzioni vitali di base e la defibrillazione precoce nonché della manovra disostruttiva di Heimlich.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di 5

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 2,5 milioni di euro annui, l'accantonamento relativo al Ministero della salute;

b) quanto a 2,5 milioni di euro annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Le modalità di ripartizione tra gli istituti scolastici delle risorse stanziare ai sensi del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

